



CITTÀ DI CUSTONACI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
CF 80002670810

III SETTORE
UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 - TIPOLOGIE, UBICAZIONE DEI SITI E PROCEDURA DI LOCALIZZAZIONE

Art. 5 -CARATTERISTICHE DEL CHIOSCOE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 6 - ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI (POSTEGGI) E DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 7 -OBBLIGHI DEL TITOLARE

Art. 8 - NORMA TRANSITORIA

Art. 9- DECADENZA O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10- INFRAZIONI E SANZIONI

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istallazione di strutture precarie denominate chioschi esclusivamente per le attività commerciali (esercizi di vicinato e pubblici esercizi) sul territorio, di cui alle specifiche normative di riferimento (L.R. n. 18/95 L.R. 28/99 e alla L.n. 287/91), quando queste vengono esercitate in aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità. Vengono pertanto disciplinate e definite le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chioschi si intendono quei manufatti isolati precari installati (a tempo determinato e di facile rimozione), realizzati mediante strutture di dimensioni contenute e strutturalmente durevoli, generalmente prefabbricati ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico. Tali strutture, per garantirne la sicurezza e l'incolumità pubblica, devono essere strutturalmente solide, omologate e certificate.
2. Per "omologazione" si intende l'accertamento e riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità od organo competente, della conformità della costruzione alle norme che lo disciplinano attraverso i certificati ed i numeri di deposito catalogati presso gli organi autorizzati dallo stato (brevetti, etc.)
3. Per "certificazione" si intende l'insieme della documentazione occorrente per definire idonea, anche se non omologata, la costruzione. La documentazione dovrà essere redatta da tecnico abilitato od organismo autorizzato dallo stato, che certifichi le caratteristiche di cui al comma 1. La certificazione e la documentazione amministrativa dovranno essere viste e depositate presso gli enti competenti.
4. Si definiscono "aree pubbliche" le aree del demanio pubblico, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico.
5. Si definiscono "aree private" quelle nella disponibilità dei privati cittadini secondo la disciplina del Codice Civile.
6. Per "commercio su aree pubbliche" si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
7. Per "posteggio" si intende la parte dell'area pubblica o dell'area privata delle quali il Comune abbia la disponibilità e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
8. Per "somministrazione di alimenti o bevande" si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
9. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio

La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed edilizi delle fattispecie considerate.

Art.3
Attività Consentite

1. Le attività consentite in chioschi, sono regolamentate dalla Legge 287/91, L.R.18/95 e L.R. 28/99 e precisamente:
 - a) produzione e vendita di prodotti artigianali locali e souvenir (esercizio di vicinato non alimentare);
 - b) vendita di generi alimentari (esercizio di vicinato alimentare);
 - c) somministrazione di alimenti e bevande (tipologia B L. 287/91);
 - d) produzione e vendita di piante e fiori;
 - e) edicola e/o Tabacchi, nel rispetto dei requisiti di legge;

Art.4
Tipologie, Ubicazione Dei Siti e Procedura di localizzazione

1. I chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche potranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate da uno specifico piano predisposto dall'Amministrazione Comunale ovvero individuate nella planimetria allegata al presente regolamento (all. A) nel rispetto delle forme, delle dimensioni, distanze e norme stabilite dal presente regolamento nonché della normativa igienico-sanitaria e della tutela delle zone soggette a vincolo paesaggistico. Non sono ammesse installazioni di chioschi su aree private delle quali il Comune non abbia la disponibilità.
2. La collocazione dei chioschi sopra indicati nella Tavola allegata al presente regolamento è puramente indicativa. L'esatta collocazione sarà riportata nei documenti autorizzativi.
3. L'Amministrazione Comunale può, con atto del Consiglio Comunale, individuare ulteriori aree in cui consentire l'installazione di chioschi.
4. L'area concessa non potrà essere superiore a mq 40. Solo per le tipologie dei chioschi di cui all'art. 2 punto 6 può essere richiesta la concessione di un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo per la collocazione di dehors Categoria A del vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con "arredo urbano" e "dehors". La superficie di tale area, non può essere superiore alla superficie data in concessione per il chiosco.
5. Nelle fasce di inedificabilità dei mt.150 dalla battigia, sancite dall'art. 15 lettera a) della L.R. n° 78/1976, potranno collocarsi stabilmente manufatti funzionalmente destinati alla diretta fruizione del mare. Sono fatti salvi, in quanto soggetti ad altre regolamentazioni di legge, gli impianti installati nelle spiagge per esigenze stagionali connesse con la balneazione, regolamentati dalle concessioni demaniali già rilasciate e/o dal vigente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. Sono fatti salvi inoltre i chioschi, le tettoie ed i gazebo stagionali estivi in quanto per il loro carattere di precarietà e di stagionalità, non costituiscono attività edilizia e sono da considerarsi in deroga alle norme urbanistiche, ma nel rispetto delle norme del presente regolamento.
6. Le installazioni di chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche comunali o delle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree individuate nel piano di cui al precedente comma 1 con un importo posto a base d'asta, determinato dalla Giunta Comunale. Il bando di assegnazione delle aree potrà prevedere opportuni impegni e obblighi di gestione in capo al titolare della Concessione.
7. È consentita l'installazione di chioschi multipli solo per il soddisfacimento di interessi collettivi, conseguenti ad esigenze temporanee e a seguito di approvazione da parte dell'A. C. di un progetto generale dell'insediamento multiplo.

8. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione;
9. L'Amministrazione Comunale potrà concedere, per il periodo estivo ovvero in occasione di manifestazioni di interesse collettivo, l'uso del suolo pubblico a titolo gratuito con un provvedimento di carattere generale, il quale potrà consentire in deroga categorie merceologiche diverse.

Art.5

Caratteristiche Del Chiosco e specifiche tecniche

1. I chioschi e le altre strutture da adibire al commercio su aree pubbliche devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione e devono essere realizzate con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
2. Il chiosco deve essere a struttura coperta, delimitata da pareti e non possono avere superficie superiore a mq. 30, compreso il servizio igienico. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura;
3. nella progettazione dei chioschi deve essere evidenziata la simmetria delle aperture, prevedendo che quelle della zona di vendita vengano chiuse con pannelli incernierate nell'estremità superiore, oppure con serrande metalliche o con ante asportabili.
4. L'altezza minima utile interna deve essere non inferiore a ml. 2,70 mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a ml 4,00.
5. È consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a mt. 0,60, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m.2,40.
6. Esternamente deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (larghezza non inferiore a m. 1,20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap;
7. La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale;
8. I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00, e di superficie compresa fra un minimo di mq. 3.50 ed un massimo di mq. 6.00;
9. Il servizio igienico può essere anche di tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (entro mt. 100 in linea d'aria). Lo stesso può essere omesso nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati, appartenenti ad altre strutture commerciali collocati a breve distanza (entro mt. 100 in linea d'aria), per i quali il gestore presenti un titolo di possesso o d'uso.
10. Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere, ad eccezione delle rivendite dei giornali che possono occupare per espositori mobili una superficie di suolo pubblico, fino ad un massimo di mq. 6,00.
11. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

12. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni.
13. Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla L.46/90 e successive modifiche ed integrazioni. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.
14. la distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della strada e comunque non inferiore a 10,00 ml;
15. l'installazione di chioschi non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale in ogni caso l'area antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a 2,00 ml.;
16. È consentita, fermo il divieto di cui ai punti precedenti, sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2,00;
17. il chiosco non dovrà intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica;
18. i chioschi destinati al commercio della medesima categoria merceologica non possono essere installati a distanza inferiore a mt.100 l'uno dall'altro. Tale distanza va misurata secondo il percorso pedonale più breve.
19. La distanza minima non è obbligatoria tra due attività di vendita di piante e fiori.
20. non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza senza la preventiva autorizzazione del Suap secondo le modalità previste dal regolamento canone Unico;

Il mancato rispetto di queste condizioni determinerà la decadenza della concessione e del provvedimento autorizzativo.

Art.6

iter procedurale per il rilascio delle concessioni (posteggi) e delle autorizzazioni All'esercizio Dell'attività

1. L'uso temporaneo e a titolo oneroso delle aree pubbliche o delle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità da destinare alle installazioni di chioschi sono ammesse solo qualora previste da apposite procedure concorsuali ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle relative aree (posteggi) tramite aggiudicazione al miglior offerente con un importo posto a base d'asta, determinato dalla Giunta Comunale. Il bando di assegnazione delle aree potrà prevedere opportuni impegni e obblighi di gestione in capo al titolare della Concessione.
2. All'assegnatario dell'area sarà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio. L'autorizzazione sarà subordinata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare (L.R. n. 28/99, Legge 87/91), qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei posteggi, effettuati con le modalità del precedente comma 1, l'assegnatario dovrà inoltrare apposita domanda allo Sportello Unico Attività

Produttive del Comune di Custonaci tendente ad ottenere il Provvedimento per la concessione per la realizzazione del chiosco, e per l'esercizio dell'attività di vendita secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del SUAP.

5. All'istanza dovranno essere allegati:

- a) Planimetrie dell'area come l'estratto di Piano urbanistico vigente; planimetria catastale individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il chiosco.
- b) illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
- c) le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50 (pianta, pianta copertura, sezione e tutti i prospetti), particolari costruttivi in scala adeguata con l'indicazione dei materiali, finiture, chiusure, serramenti, ecc.; Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- d) relazione tecnico illustrativa;
- e) fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- f) certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
- g) copia dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale o copia della ricevuta di presentazione della domanda di subingresso nell'attività stessa; lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.
- h) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

6. Il provvedimento per la collocazione per l'esercizio commerciale sarà rilasciato con Provvedimento Unico dallo Sportello Unico attività Produttive, che provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:

- i. nel caso di chiosco installato all'interno di strutture pubbliche o in aree pertinenti alle stesse: parere favorevole del responsabile della struttura stessa;
- ii. in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nella fascia entro i m.300 dalla battigia ed in prossimità di edifici di interesse storico e/o artistico: Nulla Osta della Soprintendenza BB. CC. AA.;
- iii. all'interno o in prossimità della zona archeologica: Nulla Osta della Soprintendenza sez. Archeologia;
- iv. nelle zone demaniali marittime: Concessione demaniale;

Per tutte le collocazioni, su suolo pubblico e su suolo privato ad uso pubblico, occorre inoltre acquisire il parere della Polizia Municipale;

Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le segnalazioni di inizio attività (SCIA) e comunicazioni, od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004, e relativi provvedimenti di attuazione di cui al D.to dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia del 27/02/2008

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle vigenti norme edilizie, commerciali ed igienico-sanitarie.

Art.7
Obblighi Del Titolare

1. Il titolare è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. La sospensione dell'attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Custonaci entro 5giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione di suolo pubblico non può essere ceduta a nessun titolo. Qualora sia ceduta l'attività la concessione di suolo pubblico sarà volturata alla nuova azienda commerciale.
4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni (art. 8, comma 9 L.R. 18/95) e può essere rinnovata, e/o prorogata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.
5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata per un solo posteggio all'interno del territorio comunale. Per ottenerne il rilascio deve essere presentata apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione.
7. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve altresì provvedere al pagamento annuale della concessione del suolo e/o i Tributi comunali.
8. È fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni di alterare il suolo pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno.
9. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione. L'Amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree date in concessione per la specifica attività.
10. Allo scadere del Provvedimento Unico, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'A.C., dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
11. Allo scadere del periodo stagionale estivo e, comunque, entro il termine massimo del 31 ottobre di ogni anno, per gli impianti a carattere stagionale estivo, la struttura, sia se ricadente su suolo pubblico che su suolo privato, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
12. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.
13. I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita, e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro i sei anni successivi alla data della sua entrata in vigore.

14. L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.

15. Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove concessioni ed autorizzazioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino installati senza titolo.

16. Per i chioschi esistenti nel caso di subentri, variazioni di classe merceologica, l'autorizzazione alla prosecuzione a soggetto diverso dovrà essere esaminata in conformità al presente regolamento.

Art.8

Norma Transitoria

1. Tutti i chioschi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, possono essere mantenuti nelle condizioni in cui si trovano fino alla scadenza della concessione.
2. Nel momento in cui sia necessario sostituire, ampliare o comunque modificare in modo sostanziale il chiosco esistente, il nuovo manufatto dovrà adeguarsi alle condizioni contenute nel presente regolamento, fatti salvi specifici casi in cui l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare la sua riqualificazione mediante specifico progetto.

Art.9

Decadenza o Revoca Della Autorizzazione

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio della struttura risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato.
2. L'autorizzazione all'esercizio del commercio è revocata se il titolare non abbia iniziato l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà del Responsabile del Suap di concedere 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. L'autorizzazione è altresì revocata:
 - a) quando l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all' art. 71 del D.to Lgs. n. 59 del 26/03/2010;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - c) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e/o dei Tributi comunali;
 - d) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni;
 - e) nel caso di rinuncia da parte del titolare.
 - f) nel caso in cui l'attività non sia regolarmente esercitata per 30 (trenta) giorni consecutivi, senza giustificato motivo.
4. Il Responsabile del Suap, discrezionalmente, può revocare, su indicazione della Giunta Municipale, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In questo caso, l'interessato dovrà avere concesso un altro posteggio sul territorio comunale.
5. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

Art.10
Infrazioni E Sanzioni

1. I titolari di attività di commercio nei chioschi sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni previste dalla Legge Regionale 28/99 e Legge 287/91, nonché quelle specifiche sanzioni previste dalle norme di sicurezza stradale e di tipo igienico-sanitario.
2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
3. È vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.
4. Qualora la struttura non venga rimossa entro i termini indicati nell'autorizzazione unica, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la polizza fidejussoria;
5. Le tariffe e le violazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dai Regolamenti comunali CANONE UNICO e TARI in atto vigenti.
6. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art.20 del D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada). *"Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 695,00. La violazione.....importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese".*
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000. *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro".*
8. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Testo Unico sull'Ordinamento EE.LL.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.